

Roma  
25 febbraio 2009  
Prot. OF/000746

Agli Associati  
  
Loro Sedi

**Fondo Unico Giustizia (d.l. 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2008 n. 181)**

Si fa seguito alle precedenti lettere circolari in argomento per informare che il 9 febbraio u.s. si è tenuta, presso l'Agenzia delle Entrate, una riunione tra ABI, le banche del c.d. "gruppo pilota" (Intesa-SanPaolo; MPS; Popolare di Vicenza; UBI; Unicredit), Poste Italiane, Equitalia SpA ed Equitalia Giustizia SpA.

Nella riunione sono state affrontate le principali problematiche sorte in seguito alla prima applicazione della disciplina di cui alla legge n. 181/2008 sul Fondo Unico Giustizia (FUG).

Un resoconto delle questioni trattate nel corso dell'incontro e delle soluzioni operative individuate è allegato alla presente.

Si segnala che sono in corso ulteriori approfondimenti sia d'ordine civilistico che fiscale su talune questioni ancora aperte.

Nel fare, pertanto, riserva di tornare in argomento, si inviano distinti saluti.

**Giuseppe Zadra**  
*Direttore Generale*



Codice Attività OF 8010

*Allegato*

## ESITI DELLA RIUNIONE

### INTESTAZIONE

**Modalità di intestazione:** Equitalia Giustizia richiama la necessità, come conseguenza della norma attualmente in vigore, di non perdere le informazioni “storiche” relative al rapporto colpito dal provvedimento di sequestro e al suo intestatario, rinviando agli Operatori Finanziari di cui alla citata legge n. 181/2008 la definizione e messa in operativo delle modalità con cui raggiungere tale risultato.

Due le opzioni operative seguite dagli intermediari: **“rapporti specchio”** oppure **“voltura”**.

Nei **“rapporti specchio”** si ha l'accensione, per ogni rapporto oggetto di provvedimento giudiziario di cui alla legge 181/2008, di un corrispondente nuovo rapporto intestato al FUG, mantenendo inalterata la tipologia: quindi, un conto corrente a fronte di un conto corrente (facendo confluire le somme con valuta “data di esecuzione dell’operazione”), un deposito titoli a fronte di un deposito titoli, etc..

Nella **“voltura”** non si accende alcun rapporto “nuovo” ma si muta l’intestazione dei rapporti preesistenti, in favore del FUG.

Le due modalità sono considerate equivalenti in quanto: a) permettono di raggiungere il medesimo risultato pratico (le somme sono nella disponibilità del FUG); b) permettono di ricostruire la storia del rapporto.

In particolare, se si sceglie la modalità dei conti specchio, il conto speculare è intestato **“FUG + eventuale sottointestazione del primo rapporto”**: il fine è comunque quello di mantenere tra i due rapporti un collegamento informatico.

Anche nel caso di **“voltura”** il meccanismo è analogo: intestazione a FUG senza altre specifiche; sottointestazione come da rapporto originario; collegamento tra rapporti di tipo anagrafico gestito in via informatica

**Per i sequestri parziali**, la soluzione individuata è quella di accreditare l’importo parziale su un nuovo rapporto appositamente acceso e intestato al FUG, mantenendo tra i due rapporti un collegamento informatico.

**Per i rapporti cointestati** si procede accreditando l’intero importo (ovvero la quota parte del saldo) su un nuovo rapporto a seconda di quanto indicato nel provvedimento dell’A.G., mantenendo tra i due rapporti un collegamento informatico. Nel caso in cui il provvedimento colpisca solo una quota parte si procede come per un sequestro parziale.

**I rapporti a saldo negativo o a saldo zero** non sono oggetto di intestazione.

## **DOCUMENTAZIONE**

**Documentazione per accendere il rapporto.** Nelle more della acquisizione, da Equitalia Giustizia, della documentazione necessaria a ciascuna banca per accendere i rapporti intestati al FUG, i conti possono essere tecnicamente accesi ma con presenza di un blocco operativo che inibisce qualsiasi operatività.

**Specimen di firma:** Nelle more della acquisizione dello *specimen*, i conti – come detto - possono essere tecnicamente accesi ma con presenza di un blocco operativo che inibisce qualsiasi operatività.

Al conto intestato “Fondo unico giustizia”, proprio in virtù della sua natura, si applicano le medesime condizioni (di operatività ed economiche) del rapporto originario, in attesa di eventuali successive istruzioni di Equitalia Giustizia.

**Nel corso della riunione si è ribadito che l' Amministratore Delegato di Equitalia Giustizia è l'unico a poter accendere i rapporti. Per le deleghe ad operare sui conti,** Equitalia Giustizia informa che è stata perfezionata la delibera del CdA in cui si indicano le deleghe. La firma sui conti sarà sempre congiunta, per scaglioni di importo cambieranno i delegati. Sono in corso di individuazione le modalità attraverso cui informare le banche dei soggetti delegati.

**Rapporti sotto amministrazione giudiziaria:** Equitalia Giustizia comunica che, a quanto risulta, la questione riceverà soluzione nell'ambito di un decreto ministeriale di prossima emanazione.

Nelle more, si suggerisce di prendere contatti con Equitalia Giustizia onde chiarire le modalità con cui si intende procedere.

**Intestazione di titoli nominativi:** nelle more della sottoposizione ai Ministeri competenti di un apposito quesito, non verranno intestati “Fondo unico giustizia”. In caso di titoli scaduti e/o stacco cedole e/o dividendi, il controvalore viene regolato sul c/c e girato al FUG.

**Comunicazioni periodiche:** nel caso dei conti specchio, vanno fatte al FUG; al vecchio cliente appare opportuno, specialmente in questa prima fase di applicazione della norma, comunicare la

circostanza dell'intestazione e mantenere la normale rendicontazione del conto originario stabilita dal contratto.

Nel caso delle vulture, l'intermediario sospenderà la rendicontazione all'originale intestatario del rapporto e la invierà ad Equitalia Giustizia Spa.

## **GESTIONE DEI DISSEQUESTRI**

In via di prima descrizione della procedura, si è precisato che l'intermediario, in caso di dissequestro notificato presso le Filiali della Banca, dovrà inoltrare il provvedimento a Equitalia Giustizia, dandone notizia anche all'Autorità Giudiziaria procedente. Sarà Equitalia Giustizia a comunicare all'intermediario quando rendere disponibili le somme dissequestrate in capo all'avente diritto. In futuro gli Uffici Giudiziari dovrebbero comunicare i dissequestri direttamente a Equitalia Giustizia, che interesserà il Ministero della questione.

Se il rapporto viene **dissequestrato prima dell'intestazione**: intestare comunque a FUG (per permettere a Equitalia Giustizia di avere in ogni caso "visibilità" del rapporto), per poter poi procedere correttamente alle attività inerenti il dissequestro.

Tale operatività non è stata, sino ad oggi, fatta propria dagli intermediari in considerazione del fatto che questi hanno agito alla luce della Comunicazione del 31 ottobre 2008 di Equitalia Giustizia – che deve pertanto ritenersi superata - ai sensi della quale *“per i provvedimenti di restituzione non ancora eseguiti e fino alla intestazione le banche devono procedere alle relative restituzioni”*.

## **CHIARIMENTI SUL TRACCIATO INFORMATICO**

**Periodicità della comunicazione tramite Entratel:** mensile (per ora), e anche se negativa o a zero. Qualunque soluzione alternativa al tracciato (file excel o lettera accompagnatoria) non è sostitutiva ma verrà considerata da Equitalia Giustizia come una mera anticipazione delle informazioni.

**Tracciato: è in corso di pubblicazione sul sito** di Equitalia Giustizia un nuovo tracciato. Nei casi in cui viene creato un nuovo rapporto e fino alla pubblicazione di tale variazione dovrà essere indicato l'originario nuovo numero di rapporto nel campo "rapporto" e nel "campo note" il nuovo numero di rapporto.

**“Data variazione rapporto”**, è la data di intestazione al FUG. Per la data del dissequestro, la data in cui l'intermediario effettivamente “lavora” il relativo provvedimento.

## **AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

**Libretti di deposito a risparmio:** si intestano al FUG (sia nominativi che al portatore). Se il sequestro non colpisce il libretto, si intestano al FUG le somme risultanti dalle evidenze contabili.

**Sequestri effettuati dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di Finanza:** Si ricorda che dal 1° gennaio 2009 la valuta sequestrata nell'ambito delle attività di controllo sul denaro contante in entrata o in uscita ai confini comunitari, affluisce al Fondo unico giustizia, secondo le previsioni dell'art. 6, comma 7, del d.lgs. 19 novembre 2008, n. 195. L'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza provvedono direttamente ad intestare al Fondo Unico Giustizia le somme di denaro sequestrate.

**Sequestri in valuta:** vanno trattati come i rapporti in euro.

**Intermediari di cui agli artt. 106 e 107 Tub:** sono soggetti alla disciplina della l. 181/2008